



Salerno, 29 febbraio 2008

- > Ai Responsabili RSU/RSA CISL FP
- > Ai lavoratori iscritti e simpatizzanti

Oggetto: **Approvato definitivamente Milleproroghe con emendamento - Legge Finanziaria 2008**
"Deroga personale sanitario riposo giornaliero delle 11 ore"

Cari amici

vi informo in data 27 febbraio 2008 il testo del DDL per la riconversione in legge del decreto "milleproroghe" è stato definitivamente approvato dal Senato.

Vi allego alla presente la parte del testo approvato con l'emendamento sull'orario di lavoro inserito alla pagina 23.

La determinazione e la coerenza nel perseguire una corretta azione sulla questione dell'orario di lavoro ci ha permesso di conseguire un primo risultato importante, che ora dobbiamo capitalizzare inserendo nel contratto di lavoro, che auspichiamo di definire in pochi giorni, la materia dell'orario di lavoro, e in particolare la questione della pausa, fra le materie oggetto di contrattazione.

A tal proposito le segreterie nazionali hanno già spiegato all'ARAN e al Comitato di Settore delle Regioni che non sono disponibili a derogare le 11 ore dal livello nazionale per tutte le Aziende indistintamente, ma che la questione può essere affrontata solo con il rinvio alla contrattazione decentrata.

Comprendete come l'azione di questi mesi è stata strategica e, determinante in questa fase, è la necessaria informazione ai lavoratori di questo primo risultato, utilizzando l'allegato e aggiornato volantino, non lasciando al sindacalismo autonomo l'accreditamento di una iniziativa che ha visto, fondamentalmente la nostra determinazione a garanzia e tutela dei lavoratori interessati.

Certo della vostra collaborazione nell'informare i lavoratori sull'argomento e sulle iniziative in corso, colgo l'occasione per porgervi cordiali saluti.

Segreteria Provinciale CISL FP
Il Coordinatore Settore Sanità
(Pietro Antonacchio)

Allegati:

- Volantino informativo
- Testo milleproroghe pag. 23

Riposo giornaliero

Rinviata di un anno Vapplicazione della legge Finanziaria e riportata la materia a livello contrattuale!

La legge Finanziaria 2008 al comma 85 dell'articolo 3 esclude i professionisti sanitari del comparto e della dirigenza dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 66 del 2003, scelta unilaterale del Parlamento, del Governo e delle Regioni.

L'articolo 7 del Decreto Legislativo 66 del 2003 ha introdotto, in Italia, un congruo riposo giornaliero di 11 ore fra un turno e l'altro, come previsto dalle direttive europee degli anni 1993 e 2000, che può essere derogato a livello di contrattazione decentrata.

Il sindacato confederale ha ottenuto ieri al Senato l'approvazione definitiva dell'articolo 24 Ter del "Milleproroghe" che rinvia al 1 ° gennaio 2009 gli effetti della norma e ci permette di riportare la materia alla contrattazione fra Aziende e sindacato e di tutelare la qualità della vita dei lavoratori

Ora dobbiamo proseguire la nostra azione in tutte le Aziende per:

s pretendere la garanzia di un numero di lavoratori adeguato alle esigenze organizzative **S sostenere il sindacato nella trattativa sulle condizioni di lavoro dei lavoratori**



Per ulteriori informazioni rivolgiti ai delegati CISL FP

anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 100.000 per l'anno 2008 e a euro 1.000.000 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilità dei limiti alle attività soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, da emanare entro il 1° luglio 2008».

Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

«Art. 24-bis. - (Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco). - 1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, è differito di dodici mesi.

Art. 24-ter. - (Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del personale sanitario). - 1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, introdotto dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Art. 24-quater. - (Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per ispettore del lavoro). - 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010.